



REPUBBLICA ITALIANA

2/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59618** del registro di segreteria, proposto da **LAI Bachisio Silvio** (c.f. LAI-BHS66L20I453K), rappresentato e difeso dagli avv.ti Avino Murgia Antonio (*ant.avi@pec.it*) e Nicolini Antonio (*avv.antonionicolini@pec.ab-clex.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna;

il Procuratore Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 297/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, pubblicata in data 27 settembre 2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 1.12.2023, il relatore, il P.M., nella

persona del V.P.G. Giancarlo Astegiano, nonché il difensore dell'appellante, come da verbale di causa;

Svolgimento del processo

Con l'epigrafata sentenza la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda attorea, proposta all'esito delle indagini avviate dalla Procura regionale dietro segnalazione di danno erariale trasmessa dalla polizia tributaria, ha condannato il Lai al pagamento dell'importo di € 40.955,26, - tenuto conto del concorso causale di altri soggetti non convenuti in giudizio, ex art. 83, comma 2, c.g.c. - a titolo di responsabilità amministrativo-contabile gravemente colposa, derivante dallo scorretto (o comunque non idoneamente documentato), utilizzo di somme relative al funzionamento del gruppo consiliare regionale di appartenenza ("Democratici di Sinistra", prima e "Partito Democratico-L'Ulivo", poi), nelle annualità 2004-2009.

A mezzo del presente gravame l'appellante reitera, sotto forma di motivi di doglianza, le argomentazioni rimaste disattese in prime cure, riguardanti:

- la prescrizione dell'azione di responsabilità, dovendosi individuare il *dies a quo* per il computo del relativo termine nel momento della presentazione del rendiconto annuale all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, come da consolidata giurisprudenza;
- l'inerenza delle spese contestate (per costi di trasporto, costi afferenti al "Centro Studi Carlo Carrett"o e al mensile "Sassari Sociale", spese attinenti all'attività dell'associazione regionale "Cristiano Sociali" e alle iniziative svolte sul territorio) e la valenza giustificativa dei

documenti a tal fine esibiti;

- il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, stante la scarsa disciplina regionale riguardante la rendicontazione delle spese che ne occupa, rifacendosi, all'uopo, ad alcuni pareri giuridici resi nell'occasione e meglio indicati nell'atto d'appello;

- in subordine, l'erronea quantificazione del danno, tenuto conto della concomitante condotta omissiva degli uffici regionali deputati al controllo dei rendiconti;

Conclude, pertanto, l'appellante, in via principale, per la riforma *in parte qua* della sentenza e il rigetto integrale della domanda attorea; in via gradata, chiede ridursi ulteriormente l'importo del documento addossabile, tenuto conto del concorso causale innanzi evidenziato.

Con il medesimo atto d'impugnazione, l'appellante ha proposto istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1 commi 231 e segg. della legge n. 266/2005, istanza cui l'interessato ha dichiarato di rinunciare con atto dell'11.04.2023, di cui il Collegio ha preso atto nella camera di consiglio del 21.04.2023.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale, puntualmente replicando alle avverse argomentazioni, instando per il rigetto del gravame, siccome inammissibile e infondato. In particolare, il requirante deduce:

- la produzione, solo in questo grado di giudizio, di uno dei due pareri richiamati dall'appellante per escludere la propria colpevolezza (ossia, la relazione del responsabile del servizio legale del Consiglio

regionale), in violazione dell'art. 194 c.g.c.;

- l'inammissibilità del motivo riguardante la prescrizione, per difetto di interesse, avendo l'appellante stesso, sebbene in via subordinata, individuato il *dies a quo* dell'*exordium praescriptionis* nella data di invio della informativa di polizia erariale (il 25.5.2015), non tenendo conto della sospensione dei termini per COVID di cui al d.l. n. 18/2020, come statuito dai primi giudici;

- gradatamente, l'infondatezza del predetto motivo, sia in ragione della mancata prova circa l'invio dei rendiconti all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sia contestando, con diffuse argomentazioni, il contrario orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in materia, in via ulteriormente gradata instando per la rimessione della questione alle Sezioni Riunite della Corte.

Con successiva memoria il Lai ha replicato a tali osservazioni, insistendo per l'accoglimento del gravame.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi, riportandosi, infine, alle richieste di cui ai propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello è fondato, andando accolto - in via dirimente, quale ragione più "liquida" della presente decisione, con assorbimento delle ulteriori questioni, anche processuali, prospettate dalle parti - il motivo di gravame riguardante la prescrizione dell'azione pubblicistica risarcitoria.

Invero, nonostante la Procura Generale abbia tentato, con

apprezzabile sforzo ricostruttivo, non privo di elementi di novità, di confutare la tesi avversaria (e di rimando, i precedenti di questa Corte invocati), intende la Sezione dare continuità al proprio indirizzo, formatosi su analoghe controversie riguardanti la rendicontazione delle spese effettuate dai gruppi consiliari sardi nel medesimo periodo qui in rilievo (sent. nn. 447 e 448 del 2023), peraltro in consonanza con pregressa giurisprudenza delle Sezioni d'appello, unanimemente pronunciate sul punto (*amplius et ex plurimis*, Sez. II App. n. 144/2023, Sez. III App. n. 307/2023).

Come già chiarito in tali reiterati precedenti, cui *breviter* questo Collegio rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., il sistema sardo di controllo delle spese effettuate dai gruppi consiliari regionali, siccome delineato dal quadro normativo (ll rr. nn. 2/1966 e 37/1995), nonché amministrativo operante *in subiecta materia* (i.e.: le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Sardegna nn. 293/93, 131/96 e 37/95), consentiva di rendere oggettivamente conoscibile l'illecito *de quo agitur* sin dalla presentazione del rendiconto annuale.

Ciò in quanto il rendiconto e la relazione di accompagnamento, illustrativa dell'impiego delle somme (quest'ultima delineata, in particolare, dalla precitata delibera n. 293/1993), consentivano una chiara percezione dell'utilizzo dei fondi, sicché eventuali distonie o irregolarità avrebbero dovuto essere oggetto di controlli successivi, da parte dell'amministrazione danneggiata, non effettuati (e per tale motivo si è richiamato, nella sentenza impugnata, in ottica attenuativa, l'art. 83

c.g.c.), senza che possa indebitamente procrastinarsi il *dies a quo* a un momento successivo (in termini, da ultimo, C. conti, Sez. II App., n. 59/2023, peraltro richiamata dalla stessa Procura Generale).

La tesi della Procura sul decorso prescrizionale appare, del resto, anche intrinsecamente contraddittoria rispetto all'accertato concorso causale proprio dell'ufficio di presidenza – statuizione, si noti, non impugnata dal requirente - in ordine al controllo dei rendiconti, ciò che logicamente presuppone l'idoneità dei medesimi a fungere da *input* per l'avvio dei controlli sulla regolarità della spesa, nella specie mancati.

Né può trovare ingresso l'eccezione d'inammissibilità del motivo di gravame, formulata dal requirente, posto che la prescrizione dedotta in primo grado dal convenuto si fonda(va), innanzitutto, sulla individuazione del suo termine iniziale nei bonifici di accredito delle somme destinate al funzionamento del gruppo (e, dunque, in una fase ancora antecedente alla stessa presentazione dei rendiconti): l'alternativa (e gradata) prospettazione di un diverso momento iniziale, temporalmente successivo (l'invio della informativa della G.d.f.), non priva, dunque, l'eccipiente dell'interesse a censurare la sentenza in seconde cure, stante la sua sostanziale soccombenza sul punto.

Circa, poi, l'asserita infondatezza dell'eccezione di prescrizione, fondata sulla mancata prova dell'invio dei rendiconti all'ufficio di presidenza, è a dirsi come tale deduzione risulti inammissibilmente prospettata dal requirente (subordinatamente), per la prima volta, solo in questa sede, in spregio dell'art. 193 c.g.c. Non emerge, infatti, *per*

tabulas, che il P.M., nel precedente grado di giudizio, in sede di replica alle difese del convenuto (quantomeno in udienza: v. pagg. 5-6 della sentenza), abbia introdotto il tema, tanto da non esservi pronuncia del primo giudice sul punto (il quale, infatti, dà per scontata la presentazione dei rendiconti: v. pagg. 15-16).

Inoltre, tale deduzione si appalesa, comunque, anche smentita dalla stessa informativa della G.d.f. prot. n. 127265/2019, laddove in più parti si dà per assodata la presentazione di tali documenti contabili (cfr. pagg. 15 e 17). Valgono, poi, anche qui le medesime perplessità più sopra evidenziate circa la coerenza tra l'accertato concorso causale degli uffici regionali nella causazione del danno - che presuppone logicamente l'avvenuta comunicazione dei rendiconti (statuizione evidentemente condivisa dal requirente, acquiescente sul punto) - e la contestazione circa la loro effettiva presentazione.

In ultimo, va precisato che l'assenza di un contrasto orizzontale in sede di appello sul decorso del termine prescrizionale, con specifico riguardo al sistema di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari regionali sardi, non rende utilmente percorribile la sua rimessione alle Sezioni Riunite, posto che le contrarie decisioni riguarda(va)no, in verità, altre realtà regionali con regole proprie, maggiormente carenti in ordine alla completezza informativa circa la destinazione delle spese (vedasi, ad esempio, la vicenda decisa da C. conti, Sez. I App., n. 20/2022).

Invero, come già osservato nel recente precedente di questa Sezione più sopra richiamato (sent. n. 447/2023), l'unica decisione

favorevole all'accusa, su analoga vicenda riguardante i gruppi regionali sardi, pronunciata proprio da questa Sezione (sent. n. 213/2020) - oltre a dover essere, *melius re perpensa*, oggetto di rivisitazione, alla luce dei successivi (e più convincenti) approdi giurisprudenziali innanzi menzionati - risulta, ad ogni modo, manifestamente condizionata dalla peculiarità del caso concreto, laddove, a differenza che nella presente vicenda, vi era stata la condanna, in sede di patteggiamento, del prevenuto per peculato, ravvisandosi, pertanto, *in nuce*, un doloso occultamento del danno (sicchè il Collegio non ha, evidentemente, ritenuto, in quella sede, di dover approfondire *funditus* la questione che ne occupa).

Nella specie, invece, la condanna in primo grado in sede contabile è avvenuta a titolo di *colpa grave*, sicchè, appare più conferente al caso *de quo* quanto affermato dalla già richiamata sentenza della II Sezione d'appello n. 144/2023 (v. pagg. 15 e ss.), circa la mancata prova da parte della Procura - che, si noti, non ha inteso, anche qui, impugnare il capo della sentenza riguardante l'elemento soggettivo dell'illecito contestato - di un doloso occultamento, serbato dall'odierno appellante, idoneo a procrastinare ulteriormente *et ex lege*, il *dies a quo* dell'*exordium praescriptionis*, non avendo l'attore pubblico parimenti offerto prova di tale intenzionale atteggiamento dissimulatorio.

In definitiva, dunque, venendo in contestazione le annualità 2004-2009, per le quali l'ultima rendicontazione è stata presentata all'ufficio di presidenza nei primi mesi di ciascuno degli anni successivi, la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta solo nel giugno del

2020, non è stata evidentemente idonea a interrompere proficuamente il decorso del termine prescrizione quinquennale, ex art. 1, l. n. 20/94.

Concludendo, alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà riformata e, per l'effetto, rigettata interamente la domanda risarcitoria avanzata dal pubblico ministero.

Le spese di difesa e di giudizio vengono compensate, ex art. 31, secondo e terzo comma, c.g.c., in ragione della definitiva assoluzione dell'appellante per motivi attinenti a questione preliminare di merito.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **59618** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto: a) rigetta l'azione risarcitoria promossa dal Pubblico Ministero per intervenuta prescrizione; b) compensa interamente le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.12.2023.

L'ESTENSORE

F.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 10 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi